

Registro imprese**La società
inattiva
paga i diritti
camerali****Andrea Barison**

Le società iscritte al registro delle imprese che risultano inattive sono tenute comunque a pagare il diritto annuale alla Camera di commercio. Il diritto rappresenta, infatti, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione. È quanto affermato dalla sentenza 31/1/2013 della Ctp di Sondrio.

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una Sas contro due cartelle di pagamento relative a diritti camerali non versati e relativi al 2008 e al 2009 per l'iscrizione al registro delle imprese.

Il ricorrente evidenzia che la società fin dalla sua costituzione non ha mai svolto alcuna attività economica perché non le è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa all'utilizzo del mezzo di trasporto. Pertanto, a suo avviso, l'inattività dell'impresa faceva venire meno anche l'obbligo di pagare il tributo. Inoltre, la Camera di commercio avrebbe dovuto cancellare la società dal registro imprese per mancato

compimento degli atti di gestione per più anni.

L'ente camerale sostiene, invece, che il tributo è dovuto da ogni impresa iscritta indipendentemente dallo stato o dalla fase in cui si trova. Inoltre ritiene che non sussistevano i presupposti previsti dal Dpr 247/2004 per la cancellazione d'ufficio della società e in ogni caso fino alla cancellazione i diritti camerali sono comunque sempre dovuti.

La Ctp di Sondrio respinge il ricorso. Per i giudici la legittimità dell'iscrizione al registro anche delle imprese che risultano ancora inattive deriva proprio dal regolamento istitutivo (Dpr 581/1995).

Ad avviso del collegio, quindi, devono pagare il diritto camerale anche le società iscritte che non hanno mai svolto alcuna attività connessa al perseguimento dell'oggetto sociale. Nella sostanza, prosegue la sentenza, il diritto annuale rappresenta un tributo dovuto per il fatto di essere iscritti al registro delle imprese e il suo mancato versamento non può portare alla cancellazione della società inadempiente.

La Camera di commercio - secondo i giudici - non avrebbe comunque potuto cancellare d'ufficio l'impresa perché la società fino al 2007 ha regolarmente presentato le dichiarazioni Iva, ha iscritto al registro una modifica e regolarmente versato i diritti camerali.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

